

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

La sottoscritta **Pulvirenti Rita Graziella** nata a Lucca il 07/12/1943 e residente in Via Romana Ovest 281 – Porcari (LU),
Presidente del Coro Arcobaleno A.P.S. con sede legale in Via Pesciatina 1893/B – Picciorana (LU) C.F.. 92015350462 – P.IVA 01617370463

avendo ricevuto mandato dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione durante la seduta del 26/11/2020 di apportare le eventuali modifiche o integrazioni allo Statuto che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017

avendo ricevuto una richiesta di integrazione dall'Ufficio Gestione Registri Terzo Settore del Comune di Lucca protocollata con numero N.0168226/2022 in data 10/10/2022 tramite P.E.C.

D I C H I A R A

di modificare lo Statuto dell'Associazione nel modo seguente:

Nell'**ART.7 (Assemblea)** al capoverso 6, la seguente dicitura:

“Alla votazione partecipano tutti i soci che hanno compiuto la maggiore età e tutti gli ultraquattordicenni con l'ausilio di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.”

viene sostituita con:

“Alla votazione partecipano tutti i soci che hanno compiuto la maggiore età e tutti i minorenni con l'ausilio di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.”

Il nuovo testo dello Statuto, integrato con le modifiche, viene allegato alla presente dichiarazione.

Sempre per i poteri conferitigli dall'Assemblea dei Soci provvede alla registrazione della presente dichiarazione con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto rispettivamente dal co.3 e dal co.5 dell'art.82 del D.Lgs n.117/2017 e successive modifiche.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Lucca 22/11/2022
(luogo e data)

il dichiarante...

Rita Pulvirenti

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Lucca

Registrazione fatta il 22/11/2022

Al n. 2096

serie 3

Chiese



ASSOCIAZIONE MUSICALE CORO ARCOBALENO - VIA PESCIATINA - PICCIORANA -
LUCCA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 26 del mese di Novembre dell'anno 2020 alle ore 21:15, in seconda convocazione, utilizzando la piattaforma di videoconferenza online "Microsoft Team" si è riunita l'Assemblea Straordinaria degli associati del Coro Arcobaleno per discutere e deliberare sul seguente O.D.G.:

- 1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore" e successive modifiche.

Il Presidente Rita Pulvirenti, constatato che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Diego Ciardo.

Il Segretario incaricato dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Il Presidente apre la discussione e, dopo dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi della Legge, n. 18 soci, contrari n.0, astenuti n.0.

L'assemblea all'unanimità

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs n. 117/2017 e successive modifiche.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22:00 previa stesura e lettura del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Rita Graziella Pulvirenti

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Lucca

Ufficio Territoriale di Lucca

Registrazione fatta il 18/12/2020

n. 3176 serie 3



L'INCARICATO DEL SERVIZIO
Beatrice Hanna

IL SEGRETARIO

Diego Ciardo

STATUTO

“CORO ARCOBALENO A.P.S.”

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

Il “Coro Arcobaleno A.P.S.” costituito il 24 febbraio 1994, è una Associazione di Promozione Sociale con sede legale in Lucca (LU) ed ha una durata illimitata.

L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, può avere sedi operative e secondarie anche in altri luoghi.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale.

L'Associazione si propone la diffusione, l'incremento e la valorizzazione dell'interesse verso il canto e la musica in genere ed in particolare per bambini, nonché l'insegnamento rivolto a bambini dei quali curerà le doti artistiche e culturali. Per questo scopo si servirà dei mezzi ritenuti più idonei, quali il musical e l'attività teatrale, come strumenti formativi.

La partecipazione alle attività del Coro può essere disciplinata da appositi regolamenti interni, che stabiliscono anche il numero massimo dei bambini che possono partecipare a tali attività.

L'Associazione organizza inoltre momenti aggregativi importanti quali gite e uscite al fine di educare alla socialità.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze o che usufruiscono dell'attività del Coro per un minore su cui esercitano la responsabilità genitoriale.

Esistono tre categorie di associati:

- a) Soci onorari – sono i fondatori e tutti coloro che abbiano dato un contributo di grande valore ai temi di interesse dell'Associazione
- b) Soci ordinari – sono tutti coloro che annualmente versano la quota associativa e che usufruiscono dell'attività del Coro per un minore su cui esercitano la responsabilità genitoriale.
- c) Soci sostenitori – sono tutti coloro che intendono sostenere l'Associazione, oltre che con la quota associativa, anche con contributi in denaro.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, per i soli fini interni;
- i soci ordinari devono anche rilasciare, per i minori che usufruiscono dell'attività del Coro, una lettera di autorizzazione al trattamento dei dati personali, nonché una lettera di autorizzazione a partecipare alle attività e una liberatoria di responsabilità.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione, motivata dal Consiglio Direttivo, l'interessato potrà presentare ricorso entro 60 giorni all'Assemblea degli Associati la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali;
- versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Per particolari necessità l'Assemblea può deliberare sul pagamento di contributi straordinari.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità.

L'indegnità verrà sancita dal Consiglio Direttivo secondo le seguenti motivazioni:

- quando l'associato gravemente non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando l'associato arrechi danni morali o materiali alla Associazione di una certa gravità.

L'escluso può far ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento. L'Assemblea deciderà nella prima seduta disponibile.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo.

ART. 7 **(Assemblea)**

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. È presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un socio nominato dalla stessa assemblea. Per ogni assemblea viene nominato di volta in volta un segretario.

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

Le assemblee sono convocate mediante affissione nei locali della sede, legale ed operativa, di apposita comunicazione o mediante comunicazione scritta, spedita a mezzo posta elettronica o consegnata a mano agli associati almeno 8 giorni prima della data di convocazione. In caso di particolare urgenza il Presidente può convocare, con qualunque mezzo, l'Assemblea straordinaria con un preavviso di almeno 48 ore comunicando agli associati la motivazione dell'urgenza.

L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo. Essa:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio o rendiconto per cassa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno solare;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- delibera sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione e di rigetto dell'ammissione a socio.

L'Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e quando ne faccia richiesta scritta motivata almeno 1/5 dei soci. Essa:

- delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci e delibera con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci che hanno compiuto la maggiore età e i minorenni con l'ausilio di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per le elezioni a scrutinio segreto è necessaria la richiesta di almeno 1/10 dei presenti. Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà obbligatoriamente a scrutinio segreto.

In Assemblea straordinaria per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, per la delibera di trasformazione, fusione o scissione, occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione e in seconda convocazione la presenza di almeno 1/3 degli associati.

In Assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Si prevede la possibilità di svolgere le riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione, in modalità online, videoconferenza e con votazione telematica.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 consiglieri, eletti fra i soci.

Esso opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal vicepresidente o da un consigliere nominato dal Consiglio stesso. Per ogni riunione del Consiglio viene nominato di volta in volta un segretario. Su deliberazione dell'Assemblea i membri del Consiglio Direttivo possono essere retribuiti per l'attività svolta come consiglieri dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, sono compiti di questo organo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i rendiconti;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione;
- svolgere tutte le altre attività necessarie alla gestione sociale, delegando, se opportuno, singole persone alla realizzazione di compiti specifici;
- nominare il Direttore di Coro, che non necessariamente deve essere un socio;
- approvare i programmi del Coro preventivamente elaborati dal Direttore di Coro;
- eleggere fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in sua assenza, il Tesoriere si occupa dell'aspetto amministrativo.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vicepresidente. Il Presidente può delegare un consigliere alla firma.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge, affiancato dal Tesoriere, l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi ultimi in merito all'attività compiuta.

ART. 10 (Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione
- dalle quote sociali ordinarie e straordinarie;

- da contributi, erogazioni, lasciti diversi e quant'altro;
- da attività secondarie e strumentali di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore;
- dall'avanzo di gestione.

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 **(Bilancio di esercizio)**

Il bilancio comprende l'esercizio sociale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo dell'anno successivo sotto forma di rendiconto delle entrate e delle uscite e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 13 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che provvederà a concordare le modalità di consultazione.

ART. 14 **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 15 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 16 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 17 (Abrogazione degli Statuti precedenti)

Il presente Statuto abroga i precedenti.

ART. 18 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, decide l'Assemblea in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.